



COMUNE DI PIEVEPELAGO

Provincia di Modena

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO – PER IL PERIODO settembre 2015-giugno 2016

Prot.4015

CIG_ Z831608065

NORME DI GARA

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara: Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06, nel rispetto dell'art. 275 del D.P.R. n.207 del 2010.

Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 45 e 47 dello stesso Decreto.

I concorrenti per essere ammessi alla gara devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale; di idoneità professionale e di ordine tecnico-organizzativo:

Requisiti di ordine generale:

a) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]: Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Requisiti di idoneità professionale:

b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, per attività conformi a quelle oggetto della gara;
[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]: Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;

c) titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o di servizio da piazza.

(Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese):

Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento

III.2.2) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario

d)) realizzazione nel triennio 2014-2013-2012 di servizi di trasporto scolastico per un importo non inferiore ad € 27.000,00 (IVA ESCLUSA)

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]:

Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ; I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2012-2013-2014), ovvero servizi iniziati in epoca precedente ed ultimati nel corso del triennio, ovvero servizi iniziati nel corso del triennio e ancora in corso di esecuzione

e) disponibilità di una sede operativa (deposito mezzi) nel Comune di Pievepelago o di altri Comuni non distante non oltre 20 chilometri da Pievepelago avuto riguardo alle distanze convenzionali tra le località italiane definite dall'Automobile Club d'Italia, tale da garantire lo svolgimento del servizio secondo gli orari riportati nell'allegato 1 al capitolato speciale di appalto e le prescrizioni del capitolato medesimo, oppure disponibilità ed impegno ad acquisirla in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento del servizio. *(nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese)*

Il requisito deve esser posseduto cumulativamente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento

F) disponibilità di automezzi necessari per lo svolgimento del servizio, in numero e capienza adeguati al carico del numero di alunni come indicato all'art 9 del capitolato speciale d'appalto, oppure disponibilità e impegno ad acquisirli in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento del servizio. Gli automezzi da utilizzare devono essere rispondenti ai requisiti previsti nel capitolato speciale d'appalto.

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]:

Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento

I requisiti di cui sopra sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'aggiudicatario fino alla conclusione del contratto d'appalto.

Con riferimento alla normativa vigente, sussistono i seguenti divieti:

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (Art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006), in presenza di tale condizione si procederà **all'esclusione** dalla gara di **tutte** le imprese che si trovano in dette condizioni.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è fatto divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.**

E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento di un consorzio stabile e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere.(art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006); **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i** Verranno **esclusi dalla gara**, i concorrenti per i quali venga accertato da parte della stazione appaltante che le relative offerte sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale(art. 38, comma 2 del D.Lg. n. 163/2006) ;

Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea potranno provare il possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

Ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.lgs n. 163/2006, è vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La

violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 9 citato comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

B) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno **fare pervenire** all'Amministrazione scrivente – COMUNE DI PIEVEPELAGO – PIAZZA v.veneto 16 – 41027 PIEVEPELAGO (MO) direttamente a mano , durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30) - o tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere), **non più tardi delle ORE 12,00 del giorno 23 SETTEMBRE 2015** un plico contenente quanto previsto al paragrafo C) "documenti da presentare", **debitamente chiuso e sigillato, a pena di esclusione, con ceralacca o altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza**, con l'ESATTA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL MITTENTE, L'INDIRIZZO, IL NUMERO DI TELEFONO E DI FAX , e con la seguente scritta: "OFFERTA GARA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVEPELAGO PERIODO SETTEMBRE 2015/ GIUGNO 2016.

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** o sul quale non sia stato riportato l'oggetto dell'appalto e l'indicazione dell'impresa mittente.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

C) DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico sigillato che i soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui sopra dovrà contenere N. 2 buste chiuse pure sigillate con ceralacca o altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza.

Sul frontespizio di ciascuna busta, dovrà essere chiaramente indicato il contenuto e precisamente:

- busta N. 1 : documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità alla gara;
- busta N. 2 : offerta economica.

Le due buste dovranno contenere rispettivamente, la seguente documentazione:

BUSTA N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' ALLA GARA

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che potrà essere resa utilizzando **il modello M1 scaricabile dal sito Internet del Comune di Pievepelago (<http://www.comune.pievepelago.mo.it>),**- sezione bandi di gara e contratti - , che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente, attesta:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

b) che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei soggetti indicati nell'"Avvertenza", non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011;

"Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare, se si tratta di impresa individuale; ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al socio unico persona fisica, ovvero ai socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) **c.1** che nei propri confronti e nei confronti di ciascuno dei soggetti indicati nell'"Avvertenza", non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

oppure, se esistenti

c.2 indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e/ o sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, emesse nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti indicati nell'"Avvertenza", ivi comprese quelle per le quali abbia o abbiano beneficiato della non menzione

"Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare, se si tratta di impresa individuale; ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Questa dichiarazione deve essere riferita, inoltre, ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; detta dimostrazione dovrà essere resa a mezzo di autocertificazione dell'elenco degli atti e misure di dissociazione adottati dall'impresa con i relativi estremi identificativi.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Detta dimostrazione dovrà essere resa a mezzo di autocertificazione dell'elenco degli atti e misure di dissociazione adottati dall'impresa con i relativi estremi identificativi. La dichiarazione o l'atto di dissociazione non è richiesta quanto il reato è stato depenalizzato, ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. - Se gli elementi di cui ai punti b, c, non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Avvertenza: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Avvertenza: si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara, dichiara inoltre di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita, indicando l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:

Avvertenza: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

h) ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del DLgs. N. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del DLgs. N. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e/o Stato in cui sono stabiliti;

Avvertenza: si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

l) 1) che l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;

oppure, in alternativa:

l. 2) che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

oppure, in alternativa:

l. 3) che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett c), del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4.08.2006, n. 248;

m-ter) che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell'"Avvertenza", di cui alla precedente lettera b) nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando:

m-ter. 1 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

oppure, in alternativa:

m-ter. 2 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

N.B. - Se gli elementi di cui al punto m-ter non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti indicati nell'Avvertenza con le medesime modalità della presente dichiarazione

m-quater):

m-quater.1 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:

m-quater.2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione di controllo;

oppure, in alternativa:

m-quater.3 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione rispetto ad un altro partecipante; tale dichiarazione deve essere corredata, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, **inseriti in separata busta chiusa.**

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- n)** di essere in regola con i versamenti contributivi di cui all'art. 2, comma, 1 della legge n. 266 del 22.11.2002;
- o)** di essersi recato/a nei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e di avere preso conoscenza dei luoghi di lavoro, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, il capitolato speciale adeguato e il prezzo stabilito nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
- p)** di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
- q)** di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i servizi;
- r)** di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, previste dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone testualmente: " È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti."
- s)** che l'impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere coerente a quella oggetto dell'appalto per il quale viene presentata offerta ; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei **soggetti indicati nell'Avvertenza**, compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

Avvertenza: *Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i dati del titolare, di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere : i dati di tutti i soci; se si tratta di Società in accomandita semplice, deve contenere: i dati di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società deve*

- contenere: i dati degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*
- t) di essere in possesso (per ciascuno dei soggetti indicati alla "Avvertenza" di cui al punto s) della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- u) - **u1** di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, "ove previsto" designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
- v)- **v1** - di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001 oppure, in alternativa:
v2 -di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- z) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- aa) - per i soli gruppi europei di interesse economico: che il gruppo è iscritto al registro delle imprese ex art. 3 del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240;
- bb)** - **per i soli consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006: dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono.**
- cc)**- di dichiarare espressamente ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod., alle condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto, quali servizi facenti parte dell'appalto intenda subappaltare od affidare in cottimo, a soggetti in possesso dei necessari requisiti *La mancata dichiarazione comporterà necessariamente la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod*
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione cui alla lettera cc) e alla successiva dd), deve essere rilasciata dalla sola impresa mandataria.
- dd)**- di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo a trasmettere al Comune entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via corrisposti al subappaltatore o cottimista;
- ee)** per le sole Cooperative o Consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 163/2006 dichiarazione:
cc.1 di iscrizione nell' Albo presso la competente Camera di Commercio
cc.2 di iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.lgs n. 220/2002);
- ff)**- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, e di accettarne tutte le condizioni;
- gg)** che l'impresa ha realizzato nel triennio 2012-2013-2014 servizi di trasporto scolastico per un importo non inferiore ad € 27.000,00 (IVA E.)
[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]:
Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
- hh)**-

hh1) che l'impresa è in possesso della titolarità di concessione di servizi pubblici di linea, della quale si forniscono le indicazioni identificative;

oppure, in alternativa:

hh 2) che l'impresa è in possesso di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente della quale si forniscono le indicazioni identificative;

oppure, in alternativa:

hh 3) che l'impresa è in possesso di autorizzazione di servizio da piazza, della quale si forniscono le indicazioni identificative;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]:

Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento)

ii) -

ii1) di avere la disponibilità di automezzi necessari per lo svolgimento del servizio, in numero e capienza adeguati al carico del numero di alunni come indicato all'art 9 del capitolato speciale d'appalto, e che gli automezzi da utilizzare sono rispondenti ai requisiti previsti nel capitolato speciale d'appalto, dei quali si forniscono le indicazioni identificative;

oppure, in alternativa:

ii2) di essere a conoscenza dell'obbligo di acquisire, prima dell'inizio del servizio, la disponibilità degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio, in numero e capienza adeguati al carico del numero di alunni come indicato all'art 9 del capitolato speciale e che gli automezzi da utilizzare saranno rispondenti ai requisiti previsti nel capitolato speciale d'appalto;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese]:

Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento)

II) -

II1) di avere la disponibilità di una sede operativa (deposito mezzi) nel Comune di Pievepelago o di altri Comuni non distante non oltre 20 chilometri da Pievepelago, avuto riguardo alle distanze convenzionali tra le località italiane definite dall'Automobile Club d'Italia, tale da garantire lo svolgimento del servizio secondo gli orari riportati nell'allegato 1 al capitolato speciale di appalto e le prescrizioni del capitolato medesimo,

oppure, in alternativa

II2) di essere a conoscenza dell'obbligo di acquisire, prima dell'inizio del servizio la disponibilità di una sede operativa (deposito mezzi) nel Comune di Pievepelago o di altri Comuni non distante non oltre 20 chilometri da Pievepelago, avuto riguardo alle distanze convenzionali tra le località italiane definite dall'Automobile Club d'Italia, tale da garantire lo svolgimento del servizio secondo gli orari riportati nell'allegato 1 al capitolato speciale di appalto e le prescrizioni del capitolato medesimo,

(nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese)

Il requisito deve esser posseduto cumulativamente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento)

mm) indica l'indirizzo di posta certificata o il numero di fax ai fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D. lgs. N. 163/2006;

nn) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti, tutti i concorrenti devono produrre la dichiarazione .

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono produrre la dichiarazione ad eccezione di quanto richiesto alle lettere cc)dd)

2)GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA,

Il concorrente dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a favore del Comune di Pievepelago ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod., a garanzia della sottoscrizione del contratto, di € 540,00 pari al 2% dell'importo a base d'appalto, da prestare a scelta dell'offerente, sotto forma di fidejussione o cauzione.

NOTA BENE IMPORTANTE: Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, il versamento dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dal medesimo articolo, è garantito dalla cauzione provvisoria.

La fidejussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere redatta in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive 12.03.2004, n. 123. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto medesimo, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate. Se l'impresa intende costituire la cauzione provvisoria in contante, dovrà versare l'importo presso la Tesoreria comunale del Comune di Pievepelago (Banca Popolare Emilia Romagna – Filiale di Pievepelago –). Si precisa che la Tesoreria Comunale accetta esclusivamente versamenti in contante o versamenti a mezzo assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale.)

NOTA BENE IMPORTANTE:

2BIS) Ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere prodotto l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (documentazione che dovrà essere allegata in copia), usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al presente punto.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) D.Lgs. 163/2006 come vigente, la predetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale.

Nell'ipotesi di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per la quota ad esse riferibile.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive mod. ed int., le garanzie fidejussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

3) 3.1. CONSORZI:

a)- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 come vigente, dovranno presentare un elenco completo ed aggiornato dei consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, indicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 37, comma 7 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

b) - i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 come vigente, dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono (vedi precedente paragrafo C) busta n. 1, punto 1) "Dichiarazione" - lettera z).

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1);

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono presentare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1 (omettendo le lettere cc), dd).

3) 3.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O CHE INTENDONO RIUNIRSI:

Si precisa che ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R.207/2010, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'atto costitutivo del raggruppamento o consorzio (per le imprese riunite o consorziate) e l'impegno a costituirsi (per le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi) dovranno contenere, pertanto:

- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio;
- il tipo di raggruppamento stesso che intendono costituire (orizzontale, verticale, misto);

3.2.1 PER I CONCORRENTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO:

- l'impresa Mandataria deve presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 1);
- ciascuna delle imprese Mandanti dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 1) (omettendo le lettere cc), dd)).

L'impresa mandataria deve inoltre presentare:

- a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferitole dall'impresa/e mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso, autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 92 del DPR 207/2010;
- b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a) risultante da atto pubblico (o copia di esso autenticata).

Qualora il mandato e la procura di cui sopra siano conferiti con un unico atto, lo stesso deve essere redatto, a pena di esclusione, nella forma dell'atto pubblico.

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società mandataria deve essere conferito prima della presentazione dell'offerta e contenere, altresì, le indicazioni sopra riportate (percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, tipo di raggruppamento).

3.2.2.PER I CONCORRENTI CHE INTENDONO RIUNIRSI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIARSI, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 163/2006:

L'impresa indicata come mandataria dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al paragrafo C) punto 1);

Le imprese indicate come mandanti dovranno presentare la dichiarazione di cui al paragrafo C) punto 1) (omettendo le lettere cc), dd)

Le imprese che intendono riunirsi, o consorziarsi, devono altresì **allegare apposita dichiarazione congiunta sottoscritta**, che potrà essere resa utilizzando il **modello di dichiarazione M2 per RTI, scaricabile dal sito Internet del Comune di Pievepelago (<http://www.comune.pievepelago.mo.it>)**

con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione deve contenere, altresì le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o consorzio che intendono costituire.

In questo caso l'offerta economica deve essere sottoscritta, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

Per quanto riguarda i rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2 del D.lgs. 163/2006.

4) AVVALIMENTO.

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

- BUSTA N. 2 : OFFERTA ECONOMICA

La busta n. 2 dovrà contenere l'**OFFERTA ECONOMICA** indirizzata al Comune di Pievepelago in lingua italiana, redatta in carta legale o resa legale con apposizione del bollo (€ 16,00), consistente nell'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo posto a base di gara, espresso sia in cifre che in lettere.

L'offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esito come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari del soggetto concorrente;
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti;
- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito.

Sono ammesse solo offerte in ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere si riterrà valida l'indicazione in lettere, salvo i casi di errore evidente.

L'offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente.

Non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni.

L'impresa mandataria esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle eventuali imprese subappaltanti e dei fornitori a norma dell'art. 37 comma 5, del D.Lgs. 163/06.

Nel caso di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06, non ancora costituiti, la medesima dovrà, essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

Eventuali offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

NOTA IMPORTANTE:

Ai sensi dell'art. 38, comma 2bis del D.lgs. n. 163/2006 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alle norme di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Pievepelago, della sanzione pecuniaria stabilita in € 27,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2bis ci si atterrà ai criteri interpretativi stabiliti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio in data 24 SETTEMBRE 2015, alle ore 9,00 in seduta pubblica presso il Comune di Pievepelago, - Piazza V.Veneto 16 - 41027 Pievepelago - (sala consiliare al 2° piano), alla presenza di due testimoni, presieduta dal responsabile del procedimento, il quale procederà alla ammissione dei concorrenti, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata; quindi procederà all'apertura delle buste contenenti le Offerte economiche, darà quindi lettura ad alta voce dei ribassi offerti e, sulla base dei ribassi espressi in lettere, procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente il prezzo più basso;

Il Presidente di gara si riserva, qualora sussistano adeguate motivazioni, di sospendere o interrompere la seduta di gara, adottando adeguate misure di custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.

Il Presidente di gara si riserva di aggiudicare provvisoriamente la gara nella stessa seduta, previa acquisizione dal responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 163, della dichiarazione che l'Amministrazione comunale non intende avvalersi della facoltà prevista dall'Art. 86 c. 3 del D. Lgs. 163/2006.

Al termine delle operazioni di gara la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'aggiudicatario provvisorio, l'esibizione di tutta la documentazione probatoria, eventualmente non ancora esibita, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativi richiesti e, nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione all'Autorità dei Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria.

Eventuali modifiche della data della seduta di gara pubbliche verranno tempestivamente rese note mediante avviso pubblicato sul sito del Comune di Pievepelago

<http://www.comune.pievepelago.mo.it> e comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo fax o PEC almeno 24 ore prima.

E) MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.n. 163/2006, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base d'asta (art. 3 capitolato).

Sono ammesse solo offerte in ribasso sull'importo del prezzo posto a base di gara.

L'Amministrazione comunale di Pievepelago si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.

In caso di offerte che presentino uguale ribasso, si procederà mediante sorteggio.

F) D.LGS 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Comune di Pievepelago –Piazza V.Veneto, 16 - Pievepelago.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato Decreto n. 196/2003

G) AVVERTENZE/INFORMAZIONI

Il Comune di Pievepelago si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare il bando di gara, nonché di non affidare il servizio per motivi di pubblico interesse.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

- Non saranno accettate offerte nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; offerte parziali, condizionate a clausole non previste; per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

- L'aggiudicazione del presidente di gara è provvisoria.

- Per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, troverà applicazione l'art.13, comma 4 della Legge 180/2011 e pertanto, sarà effettuata la richiesta al concorrente rimasto provvisoriamente aggiudicatario di comprovare, **entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima (o comunque entro il termine massimo ivi previsto)** inviata a mezzo PEC o fax o telegramma, il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara e autodichiarati presentando la documentazione sotto indicata:

a) certificati di esecuzione di servizi di trasporto scolastico, per un importo non inferiore ad € 27.000,00 (IVA esclusa) svolti nel triennio 2012-2013-2014 rilasciati dai committenti, da cui risulti, oltre al periodo e all'importo, l'esecuzione regolare e con buon esito (in copia, sottoscritta e confermata per veridicità dal legale rappresentante dell'Impresa)

Qualora i servizi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguita dai vari soggetti.

b) copia della concessione di servizi pubblici di linea o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o dell'autorizzazione di servizio da piazza;

c) copia fotostatica delle carte di circolazione degli automezzi di cui il concorrente già dispone per lo svolgimento del servizio.

d) documentazione idonea a dimostrare che il concorrente già dispone della sede operativa (deposito mezzi) per lo svolgimento del servizio e che dista non oltre 20 chilometri da Pievepelago

- Il Comune di Pievepelago, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, provvede all'aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione del funzionario competente. Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale

ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, salvo un diverso maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

- Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata.

OBBLIGHI AGGIUDICATARIO:

- L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune di Pievepelago la documentazione prevista nel Capitolato speciale d'appalto entro i termini ivi previsti;

Nel caso l'aggiudicatario sia un raggruppamento di concorrenti dovranno essere prodotti il mandato speciale con rappresentanza e la procura, con le forme e le modalità di cui all'art.37 del D.Lgs.163/2006. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/06, al Comune di Pievepelago è riservata la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 comma 2 del D.p.r. 207/2010.

Tutte le eventuali spese e gli oneri connessi e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, incluse tasse e imposte sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale di Pievepelago che porrà a carico dell'impresa medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria versata al momento della presentazione dell'offerta.

Pievepelago li, 11-09-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

D.ssa Annalisa Antonioni

